

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 6 dicembre 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. MANDORINO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERMOLI CALCIO 1920/RENATO CURI ANGOLANA DEL 17.11.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mandorino Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALMA GIULIANO VINCENZO SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/HINTERREGGIO CALCIO DEL 24.11.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Alma Giuliano Vincenzo a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 6 dicembre 2013

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete